



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 3 maggio 2007

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

Alle Circostrizioni doganali

Agli Uffici Tecnici di Finanza

TUTTE

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

Alle Aree Centrali
SEDE

All' Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento, 24
00186 ROMA
Fax 066876550

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
V.le dell'Astronomia, 30
EUR – ROMA
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Via Vittorio Emanuele II, 101
ROMA
Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
Via G. G. Belli, 2
ROMA
Fax 065809425

All'Unione Italiana delle
Camere di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
ROMA Fax 0678052346

Protocollo: 1434

Rif.:

Allegati: 1

Alla Confederazione Generale del Traffico e dei
Trasporti
Via Panama, 62
ROMA
Fax 068415576

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
ROMA
Fax 0642004628

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
ROMA
Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni
Via Crescenzo, 12
ROMA
Fax 066892044

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
ROMA
Fax 0659602925

Alla Confederazione Italiana Armatori
Piazza SS. Apostoli, 66
ROMA
Fax 0669783730

All'E.N.I.
Piazza E. Vanoni 1
S. DONATO MILANESE
Fax 0252051415

All'ANPAN
Ass.ne Naz.le Provveditori Appal.ri Nav.li
Via XX Settembre, 34/9A
16121 GENOVA
Fax 0102470183

All'Assiterminal
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 8
GENOVA
Fax 0108313528

All' Assopetroli
L.go dei Fiorentini, 1
ROMA fax 066861862

All' Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
Fax 065919633

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
0552381793

All' Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA
Fax 065011697

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO
Fax 0234565349

All' Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
MILANO
Fax 027750385

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
ROMA
Fax 064882677

All' Assocad
Via Traversa, 3
LIVORNO
Fax 0521229575

All' Assologistica
Via Cornalia n. 19
MILANO
Fax 0266714245

Alla Fedespedi
Via E. Cornalia 19
MILANO
Fax 0267072285

All'Anasped
Via Londra 7/9
Segrate – Milano
Fax 0226929189

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 360 del 19.12.2006 è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 recante disposizioni d'applicazione del Codice Doganale Comunitario (adottato con regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio).

Il regolamento in questione detta le disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 648/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha modificato il Codice Doganale Comunitario (CDC), introducendo nuove norme in materia di sicurezza.

In occasione dell'adozione del citato regolamento n. 648/2005, quest'Area Centrale ha emanato la nota prot. n. 1501/4200-9 dell'11 maggio 2005 chiarendo che le nuove misure sarebbero state attuate solo con l'entrata in vigore delle relative norme di applicazione, integrative di quelle esistenti nel regolamento n.2454/1993.

Il regolamento n.1875/2006 interviene sulle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, contenute nel predetto regolamento n.2454/93 (DAC), introducendo, con l'art.1, nuovi articoli o modifiche a quelli esistenti nell'ottica di salvaguardia della sicurezza delle merci in entrata ed in uscita dal territorio comunitario e fissando, rispettivamente, con l'art.2 talune disposizioni transitorie e, con l'art. 3, l'entrata in vigore delle diverse

disposizioni(*si evidenzia l'errore, già segnalato ai competenti servizi comunitari, costituito dalla presenza della parola "tranne" all'articolo 3, paragrafo 3*).

Nel premettere quindi che gli istituti regolamentati diventano operativi in corrispondenza delle date indicate nel menzionato art.3, si specifica che talune disposizioni del regolamento hanno ricaduta sull'organizzazione del lavoro delle amministrazioni doganali comunitarie (misure relative alla gestione comune del rischio o connesse allo scambio di dati).

Altre disposizioni, invece, assumono una importante valenza anche per l'attività degli operatori economici e, pertanto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli uffici doganali e degli operatori interessati sulle disposizioni di maggior impatto previste dall'articolo 1 del citato Reg. (CE) 1875/2006, efficaci dal 26 dicembre 2006, specificando in corrispondenza dei diversi istituti la portata e la ricaduta delle disposizioni.

.....

I. Esportazione

In materia di esportazione, si evidenzia che il Reg. (CE) 1875/2006, oltre a modificare alcuni articoli di riferimento, fornisce la base giuridica per l'applicazione del progetto comunitario ECS (Export Control System) da parte degli Stati Membri.

Il progetto ECS si articola in due fasi la cui pianificazione, comunicata agli Stati Membri dalla Commissione Europea, prevede quanto segue:

- a) la prima fase (**ECS – Fase 1**), ha l'intento di fornire alle amministrazioni doganali il pieno controllo delle operazioni di esportazione tramite un sistema elettronico di scambio dei dati tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità, specialmente quando sono coinvolti differenti Stati Membri. La base giuridica è fornita dall'art. 182 ter, p.2 del Reg. (CEE) 648/2005 e dagli artt. 792 e da 796 bis a 796 quinquies del Reg. (CEE) 1875/2006.

Entro il 30 giugno 2007, gli Stati Membri dovranno iniziare ad operare in ambito ECS – Fase 1 onde consentire la piena operatività del sistema dal 1° luglio 2007;

b) la seconda fase (**ECS – Fase 2**) ha l'obiettivo di consentire la gestione della dichiarazione di esportazione anticipata di uscita e la dichiarazione sommaria di uscita previste dalle norme sicurezza contenute nei predetti Regolamenti comunitari. Tali disposizioni prevedono l'inserimento di informazioni aggiuntive relative alla sicurezza nelle dichiarazioni di esportazione. La base giuridica è fornita dagli artt. da 182bis a 182 quinquies del Reg. (CEE) 648/2005 e dagli artt. da 842bis a 842 sexies e dall'allegato 30bis del Reg. (CEE) 1875/2006. *Tutti gli Stati Membri dovranno iniziare ad operare in ambito ECS-Fase 2 entro il 30 giugno 2009, onde consentire l'applicabilità delle citate norme alla data prevista del 1° luglio 2009.* E' opportuno evidenziare che la stessa programmazione della Commissione Europea offre agli Stati Membri la facoltà di scegliere e pianificare autonomamente la data di avvio della Fase 2, che potrebbe quindi essere anticipata, qualora ne sussistano le condizioni, già a partire dal 1° luglio 2008 (fermo restando il termine ultimo fissato al 30 giugno 2009). Ciò al fine di consentire agli operatori economici una graduale migrazione alle nuove modalità di invio telematico della dichiarazione doganale di esportazione anticipata con i dati relativi alla sicurezza.

Premesso quanto precisato alla lettera a), le operazioni interessate **all'ECS-Fase 1** sono, quindi, le esportazioni per le quali la normativa prevede che l'esemplare 3 del DAU (Documento Amministrativo Unico) scorti la merce dall'ufficio di esportazione all'ufficio di uscita presso il quale verranno espletate le relative formalità.

Si chiarisce che non sono incluse nell'ECS- Fase 1 le esportazioni abbinate a transito o le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa in quanto, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 793 ter e 793 quater del Reg. (CEE) 2454/93, l'appuramento del documento di esportazione DAU e la sua riconsegna al soggetto che lo ha presentato sono effettuati direttamente dall'ufficio di esportazione e non dall'ufficio di effettiva uscita. In tal caso, infatti, la merce è scortata sino all'uscita dal territorio comunitario non dall'esemplare 3 del DAU, ma rispettivamente, dal

documento di transito nel primo caso e dal Documento di accompagnamento accise (DAA) nel secondo caso.

Le modifiche introdotte agli articoli da 791 a 795, disciplinano in parte la fase transitoria (coesistenza tra sistema cartaceo e sistema ECS) ed in parte il regime in questione, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazioni svolte con sistema cartaceo ovvero con sistema informatizzato.

Preliminarmente all'avvio del sistema ECS in ambito nazionale verranno impartite le necessarie direttive nonché le opportune istruzioni operative.

Nel frattempo, si richiama l'attenzione sulle principali disposizioni in materia di esportazione già in vigore dal 26.12.2006:

a) **Art. 201, p.1, lett. b).** Viene ribadito quanto già disposto all'art. 161,p.5 del Reg. (CEE) 2913/92, circa **la definizione di ufficio di esportazione.** Infatti, l'ufficio ove la dichiarazione doganale di esportazione deve essere presentata non è determinato dall'operatore a sua discrezione **ma è quello espressamente individuato come "ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l'esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione salvo nei casi contemplati dagli artt. 789 (subappalto), 790 (motivi debitamente giustificati indicati dalla Commissione europea cfr. all. 1 e 2 della Circ. 173/D del 2.7.1998), 791 (organizzazione amministrativa), e 794 (merce di valore inferiore a 3000 euro non soggetta a divieti o restrizioni).**

b) **Art. 792, p.2.** Viene consentito, in alternativa all'uso dell'esemplare 3 del DAU, l'uso di un documento specifico nel caso in cui **la dichiarazione di esportazione sia trattata per mezzo di un procedimento informatico** (Sistema ECS). Viene inoltre anticipata la nozione di "Documento di Accompagnamento di Esportazione" (DAE) di cui agli allegati 45 quater e quinques, esplicitata dall'articolo 796 bis. Il DAE scorta la merce sino alla dogana di uscita in sostituzione dell'esemplare 3 del DAU e ad esso si applicano, per analogia, le attuali disposizioni relative alla formalità di uscita previste dall'art. 793 bis, p.2.

Si precisa che il Documento di Accompagnamento delle Esportazioni di cui all'allegato 45quater menzionato in corrispondenza dell'illustrazione

dell'articolo 792, p.2, sarà utilizzato dal momento in cui l'Amministrazione doganale italiana inizierà ad operare nell'ambito del sistema ECS fase 1.

Tale documento sarà emesso dalla dogana di esportazione per le operazioni in procedura ordinaria, mentre per quelle in procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, p1, lett. c) sarà stampato direttamente dall'operatore economico sulla base dei messaggi scambiati con il servizio telematico doganale e secondo le specifiche tecniche stabilite in sede comunitaria.

Nel periodo transitorio è, quindi, possibile che ricorrano le seguenti situazioni:

- la dogana di esportazione non opera in ambito ECS. In tale caso continuerà a valere la procedura attuale e ad essere utilizzato l'esemplare 3 del DAU che sarà vistato sul retro dalla dogana di uscita.
- la dogana di esportazione opera in ambito ECS e la dogana di uscita non opera in ambito ECS: in tale caso, la dogana di esportazione acquisisce a sistema la dichiarazione doganale presentata dall'operatore, emette a seguito dell'accettazione della dichiarazione stessa il "Documento di Accompagnamento Esportazione" (DAE) e lo consegna all'interessato affinché scorti la merce sino all'uscita dal territorio comunitario. La dogana di uscita, espletate le prescritte formalità, apporrà il "visto uscire" costituito dal timbro tondo doganale sul retro del DAE ai sensi dell'art. 793bis, p 2 quale prova dell'uscita dalla Comunità;
- la dogana di esportazione e la dogana di uscita operano entrambe in ambito ECS. In tal caso tutta l'operazione si svolge tramite lo scambio di elettronico dei dati e sono applicate le disposizioni previste dagli articoli da 796 a 796 sexies, comprese quelle relative ai messaggi elettronici di uscita della merce dal territorio comunitario. **La procedura appena descritta è quella che sarà attuata, in piena operatività del sistema ECS, a partire dal 1° luglio 2007 (o prima di tale data se i due uffici doganali operano già in ambito ECS). In tal caso l'esemplare 3 del DAU**

non è più utilizzato ed al documento DAE, gestito completamente in ambito ECS, vengono applicate le formalità, previste in materia di “visto uscire”, dagli artt. 796 quinquies e 796 sexies;

c) **Art 792 ter, p. 2.** Viene previsto l’annullamento della dichiarazione doganale da parte dell’ufficio di esportazione se, decorso un periodo di **90 giorni** dalla data di svincolo della merce, tale merce **non lascia** il territorio doganale della Comunità.

Il suddetto termine, che diventerà di fatto operativo dal 1° luglio 2007 comporterà, per gli operatori che non hanno presentato entro 90 giorni le merci all’ufficio di uscita dichiarato, la necessità di ripresentare una nuova dichiarazione doganale all’ufficio di esportazione competente, il quale effettuerà nuovamente gli adempimenti di competenza.

d) **Art 793.** Tale norma richiede particolare attenzione in quanto modifica la precedente definizione di “ufficio di uscita” con l’introduzione di nuovi principi regolatori. Viene, infatti, introdotto un **principio di carattere generale** che individua quale **dogana di uscita l’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita fisica delle merci dal territorio doganale della Comunità. Costituiscono una deroga rispetto al principio di carattere generale le seguenti ipotesi:**

- per le merci trasportate mediante condotta e per l’energia elettrica, è considerato ufficio di uscita l’ufficio designato dallo Stato membro in cui l’esportatore è stabilito;
- per le merci prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo da una società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società marittima o aerea, è considerato ufficio di uscita l’ufficio doganale competente per il luogo ove tale contratto è concluso.

In relazione a tale seconda ipotesi di deroga, si richiama l’attenzione sul fatto che la stessa, che in precedenza costituiva la regola di carattere generale, è ora prevista come deroga in presenza delle seguenti condizioni:

1. le merci devono lasciare il territorio comunitario per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima. Ciò significa che la deroga non trova applicazione, ad esempio, nei trasporti combinati quando il

territorio doganale è oltrepassato con un mezzo diverso da quello oggetto del contratto (ad es. via camion);

2. il dichiarante o il suo rappresentante deve richiedere espressamente di voler ricorrere alla deroga.

Si fa presente che l'art. 793, p. 1 chiaramente ribadisce che l'esemplare 3 del DAU o il DAE devono essere sempre presentati congiuntamente alle merci in dogana presso l'ufficio doganale di uscita.

Ne consegue che gli operatori autorizzati alla procedura di domiciliazione che intendano ricorrere alla citata deroga devono obbligatoriamente presentare l'esemplare 3 del DAU o il DAE insieme alle merci alla dogana di uscita anche se essa, per effetto delle regole sulla competenza territoriale, è una dogana interna e non quella di effettiva uscita fisica delle merci.

Pertanto, nel caso in cui si chieda l'applicazione della deroga in esame, non sono ammesse soluzioni che comportino uno sfasamento temporale tra i momenti della presentazione dell'esemplare 3 del DAU, per l'apposizione del visto uscire, e quello della presentazione della merce svincolata per l'esportazione in ottemperanza a quanto dispone l'art. 793bis, p.6. Peraltro, le procedure domiciliate consentono al beneficiario, nel rispetto di determinate condizioni, di non presentare le merci alla dogana di esportazione ma non lo esonerano dall'obbligo generale di presentare le stesse alla dogana di uscita per espletare le relative formalità come espressamente disposto dall'art. 279 del Reg. (CE) 2454/93.

Va inoltre chiarito che, mentre il ricorso alla regola generale consente il trattamento delle dichiarazioni di esportazione con il sistema informatico ECS, il ricorso alla deroga di cui sopra non consente tale trattamento informatico, in quanto nel caso in cui l'ufficio di uscita sia una dogana interna, le merci sarebbero accompagnate sino alla dogana di effettiva uscita solo dal contratto di trasporto unico a destinazione Paese terzo e non anche dall'esemplare 3 del DAU.

Appare opportuno richiamare l'attenzione degli operatori economici sul fatto che il Sistema **ECS-Fase 1** reca importanti semplificazioni sotto il profilo operativo in materia di dimostrazione dell'uscita della merce dal territorio doganale e quindi di apposizione del c.d. "visto uscire" sui documenti di accompagnamento: la prova dell'uscita delle merci non sarà più fornita dal timbro apposto sul documento cartaceo da parte della dogana di uscita, bensì costituita dal messaggio elettronico di "uscita" che la dogana di competente invierà alla dogana di

esportazione tramite il sistema ECS (art. 796 quinquies) e di cui l'operatore riceverà certificazione tramite il messaggio "notifica di esportazione" da parte della dogana di esportazione (art. 796 sexies).

Per tale motivo, si invitano gli operatori economici che concludono contratti di trasporto unico a destinazione di paese terzo ad avvalersi quanto più possibile delle modalità operative connesse all'applicazione del criterio di carattere generale per l'individuazione della dogana di uscita, usufruendo quindi delle facilitazioni offerte dal Sistema comunitario ECS limitando il ricorso alla deroga prevista dal citato art. 793, p.2, lett. b).

Gli uffici doganali, da parte loro, dovranno prestare massima attenzione ai fini dell'applicazione corretta della deroga in questione accertandosi che:

- 1) vi sia esplicita richiesta da parte dell'operatore che ne giustifichi l'applicazione;
- 2) l'esemplare 3 del DAU sia presentato congiuntamente alle merci al fine di effettuare correttamente gli adempimenti previsti dall'art. 796bis, p.6;
- 3) le merci lascino fisicamente il territorio comunitario con il mezzo o la modalità di trasporto per il quale il contratto è stato concluso (aereo, nave, ferrovia, posta).

e) Art 793 ter. Concerne l'esportazione abbinata a transito e riprende sostanzialmente, senza innovare la materia, l'ex art. 793, p. 6.

Si coglie, tuttavia, l'occasione per ricordare agli uffici ed agli operatori che le operazioni di esportazione abbinata a transito, come disciplinate da tale articolo, possono avvenire solo qualora l'ufficio di destinazione del transito è un ufficio doganale di uscita oppure un ufficio situato fuori dal territorio comunitario.

Pertanto, al di fuori delle ipotesi di cui all'art.793ter e, cioè, qualora l'ufficio di destinazione del transito (casella 53 del DAU) e l'ufficio di uscita dell'esportazione (casella 29 del DAU) non coincidono, ovvero nella casella 53 non è indicato un ufficio doganale di Paese non comunitario, **non è possibile fare ricorso alla procedura indicata in tale disposizione, ma è necessario effettuare distinte procedure di esportazione e di transito, seguendo le rispettive discipline.**

II. Procedura di domiciliazione per l'esportazione

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate dal Reg. (CE) 1875/2006 alle pertinenti disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario in materia di procedure domiciliate all'esportazione.

L'art 285 delle DAC infatti, prevede una profonda innovazione nell'ambito delle procedure domiciliate disponendo che il soggetto autorizzato alla procedura di domiciliazione è tenuto, prima della partenza delle merci, ad inviare una **dichiarazione semplificata** in sostituzione dell'attuale "preavviso", contenente almeno i dati elencati nell'allegato 30 bis al Regolamento in esame.

Al paragrafo 2 è, invece, prevista la possibilità, per tale operatore, di presentare **la dichiarazione di esportazione completa** in luogo della dichiarazione semplificata essendo così esonerato dalla successiva presentazione della dichiarazione complementare.

Occorre specificare che le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo in questione, pur essendo entrate in vigore il 26.12.2006, diverranno obbligatorie a decorrere dal 1° luglio 2009, con l'entrata in vigore del menzionato allegato 30bis, che reca il set di dati da dichiarare obbligatoriamente sia per le dichiarazioni sommarie che per le procedure semplificate (dichiarazione incompleta, dichiarazione semplificata e procedura domiciliata). Prima del 1° luglio 2009, quindi, l'applicazione del paragrafo 1 dell'art. 285 delle DAC è facoltativa da parte degli Stati Membri.

La norma costituisce per gli Stati Membri la base giuridica per concedere ai propri operatori, beneficiari della procedura di domiciliazione, la possibilità di avvalersi della semplificazione procedurale per il regime dell'esportazione fornita dal Sistema comunitario ECS come precedentemente esposto.

Si evidenzia, comunque, che a decorrere dal 1° luglio 2009 gli operatori beneficiari della procedura di domiciliazione per il regime dell'esportazione dovranno obbligatoriamente inviare una dichiarazione semplificata o completa in luogo dell'attuale preavviso.

Le medesime norme si applicano in caso di riesportazione di merce, qualora questa sia subordinata alla presentazione di una dichiarazione in dogana .

Al fine di consentire una visione complessiva e sintetica delle disposizioni innovative recate dal menzionato Reg. (CE) 1875/2006, si riporta, in allegato, un prospetto riepilogativo contenente le informazioni utili al riguardo, ordinate in relazione ai singoli istituti riportati in ordine alfabetico di cui sono indicati le disposizioni di riferimento e le relative date di entrata in vigore.

Si invitano codeste Direzioni regionali a dare la massima diffusione ai contenuti della presente, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando eventuali problematiche operative.

Il Direttore dell' Area centrale

Dr. Cinzia Bricca

Allegato I

MATERIA	ARTICOLI modificati o introdotti nel regolamento 2454/93	ENTRATA IN VIGORE
<u>Custodia temporanea</u>	da 186 a 187 bis	1° luglio 2009
<u>Dichiarazione doganale di esportazione anticipata.</u>	da 592 bis a 592 octies	1° luglio 2009
<u>Dichiarazione sommaria di entrata</u>	da 181 ter a 184 septies, 212 p.1,865bis	1° luglio 2009
<u>Dichiarazione sommaria di uscita</u>	216, da 842bis a 842sexies	1° luglio 2009
<u>Prescrizioni per le dichiarazioni sommarie in entrata ed in uscita</u>	Allegato 30bis di cui all'allegato III	1° luglio 2009
<u>Esportazione:</u> <u>ECS-Fase1</u>	201 ; da 791 a 793quater, 796 a 796 sexies;	26 dicembre 2006 (piena operatività dal 1.7.2007)
<u>ECS-Fase2</u>	787, 795	1° luglio 2009
<u>Esportazione: Documento di accompagnamento delle esportazioni</u>	Allegato 45 quater di cui all'allegato IV recante modello di documento	26 dicembre 2006
<u>Esportazione : Elenco di articoli per le esportazioni</u>	Allegato 45 quinquies di cui all'allegato V recante modello di elenco	26 dicembre 2006
<u>Gestione del rischio.</u>	da 4 septies a 4 undecies	26 dicembre 2006
<u>Operatore Economico Autorizzato (AEO)</u>	da 14 bis a 14 quincies art. 14 ter p. 2 e 3	1° gennaio 2008 1° luglio 2009
<u>Operatore Economico Autorizzato: Domanda di certificato</u>	Allegato 1 quater di cui all'allegato I al regolamento recante fac-simile	1° gennaio 2008
<u>Operatore Economico Autorizzato: Certificato</u>	Allegato 1 quinquies di cui all'allegato II al regolamento recante fac-simile	1° gennaio 2008
<u>Procedure semplificate</u>	279, 285, 285 bis, 286, 287, 289, 367 e 368; 261, 264, 270, 313ter, 373 ,454bis; 254, 260, 262, 266, 268, 271, 275, da 280 a 282, 285ter, 288.	26 dicembre 2006 1° gennaio 2008 1° luglio 2009
<u>Procedure semplificate: dati richiesti per le procedure semplificate</u>	Allegato 30bis di cui all'allegato III	1° luglio 2009
<u>Riesportazione</u>	841 841bis	26 dicembre 2006 1° luglio 2009
<u>Scambio di dati tra le autorità doganali mediante tecnologie e le reti informatiche.</u>	4 quinquies e 4 sexies	26 dicembre 2006
<u>Zona franca o deposito franco</u>	806, 811 e 814	1° luglio 2009